

# REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DEI COMITATI DI QUARTIERE

Approvato con Delibera di CC n. 42 del 28.11.2018 Modificato ed integrato con Delibera di CC n. 7 dell'11.02.2022

#### REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DEI COMITATI DI QUARTIERE

Cap. I - Principi Generali

Cap. II - Quartieri: Denominazione e Territorio

Cap. III - MODIFICATO - Rapporti con l'Amministrazione Comunale

Cap. IV - MODIFICATO - Consulta dei Comitati di Quartiere

Cap. V - ABROGATO

Cap. I - PRINCIPI GENERALI

#### Art. 1 PRINCIPI GENERALI

Ai sensi degli artt. 49 e 51 dello Statuto Comunale e per le finalità di cui all'art. 8 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 (TUEL), vengono istituiti i COMITATI DI QUARTIERE, quali organizzazioni indipendenti, democratici e apartitici, organismi di partecipazione popolare dell'amministrazione locale finalizzati a valorizzare le specifiche istanze presenti nel territorio del quartiere integrandole con gli indirizzi politici e programmatici dell'Amministrazione Comunale.

# Art. 2 COMITATI DI QUARTIERE

I COMITATI DI QUARTIERE hanno il compito di favorire lo sviluppo del proprio territorio facendosi portavoce delle istanze e degli interessi della comunità che rappresenta.

I COMITATI DI QUARTIERE si fondano sull'attività resa volontariamente e gratuitamente dai cittadini ed operano nel rispetto della normativa di riferimento per gli enti locali, in piena osservanza dello Statuto Comunale e del presente regolamento.

Tutte le funzioni individuate all'interno del COMITATO DI QUARTIERE rappresentano attività di servizio a favore del Quartiere.

Il Comune riconosce ai COMITATI DI QUARTIERE il ruolo di promozione e di partecipazione attiva della comunità attraverso la discussione e l'approfondimento dei problemi del quartiere in ordine alla gestione e programmazione dei lavori pubblici, delle tematiche sanitarie, sociali, urbanistiche, ambientali del tempo libero e culturali.

L'Amministrazione Comunale, qualora vi sia disponibilità, si impegna a garantire uno spazio comune per le riunioni dei COMITATI DI QUARTIERE iscritti nel relativo Albo (art. 5).

Cap. II - QUARTIERI: DENOMINAZIONE E TERRITORIO

### Art. 3 DEFINIZIONE

Per QUARTIERE si intende un'entità naturale o di fatto, senza personalità giuridica, divisa sulla base di ambiti urbani e territorialmente omogenei e in relazione al numero dei residenti. Tale suddivisione del territorio comunale ha come unico scopo quello di semplificare le forme di aggregazione dei cittadini secondo criteri di congruenza territoriale e sociale.

### Art. 4 RIPARTIZIONE

- 1. I COMITATI DI QUARTIERE sono organismi territoriali apartitici, apolitici, aconfessionali e di partecipazione democratica. Non hanno alcun fine di lucro ed operano per fini sociali e solidali per l'esclusiva realizzazione degli interessi collettivi e per il bene comune del Quartiere. Essi svolgono un ruolo partecipativo, propositivo e consultivo attraverso la Consulta di cui al successivo art. 9.
- 2. Non possono essere candidati ai singoli comitati il Sindaco, i consiglieri e assessori comunali, provinciali e regionali, i segretari ed i membri di partiti politici locali.
- **3.** L'amministrazione in collaborazione con i comitati di quartiere, al solo scopo di coadiuvare i cittadini che vogliano costituirsi in Comitati, suddivide il territorio comunale in aree territorialmente omogenee e storicamente ripartite, secondo la cartografia generale allegata al presente regolamento. Per ogni area omogenea, individuata dal Comune, è ammessa la presenza di un solo Comitato di Quartiere.
- **4.** Comune di Colleferro prende altresì atto che si sono già liberamente costituiti i seguenti **COMITATI DI QUARTIERE:** 
  - SANTA BARBARA
  - PIAZZA MAZZINI
  - COLLE SANT'ANTONINO
  - COMITATO DEGLI ARTISTI (modificato)
  - MURILLO
  - SAN BRUNO
  - IV CHILOMETRO
  - COMITATO SUD-EST
  - VALLE PURERA
  - LE CASETTE
  - SCALO
- **5.** Tuttavia, per il riconoscimento formale da parte dell'Amministrazione occorre che gli organismi, già liberamente costituiti, si iscrivano nell'apposito Albo comunale dei Comitati di Quartiere.
- 6. Non può essere ammessa la presenza di ulteriori comitati all'interno della delimitazione territoriale di un comitato riconosciuto ed esistente.

# Art. 5 ISCRIZIONE ALBO

- 1. Per la iscrizione all'albo comunale dei Comitati di Quartiere occorre ciascun comitato invii al Dirigente di riferimento la seguente documentazione:
  - a. Atto costitutivo quale Associazione senza scopo di lucro **ed indicante la delimitazione territoriale del costituendo comitato**
  - b. Statuto
  - c. Deposito dello Statuto all'Ufficio del Registro
  - d. Verbale dell'elezione degli Organi Direttivi democraticamente eletti secondo le modalità previste dal presente regolamento;
  - e. Eventuali variazioni di cariche all'interno degli organi direttivi

In ogni momento il Sindaco e il Dirigente possono richiedere specifiche informazioni circa l'attività del COMITATO DI QUARTIERE.

#### CAP. III (MODIFICATO) - RAPPORTI CON L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

### Art. 6 (MODIFICATO) RUOLO CONSULTIVO

- I COMITATI DI QUARTIERE quali organismi di partecipazione previsti dall'art. 8 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e dall'art. 50 dello Statuto Comunale, dotati di autonomia anche con riguardo alla elezione dei propri rappresentanti, possono concorrere con proposte, petizioni ed istanze, alla determinazione di obiettivi contenuti nella programmazione comunale.
- 2. I COMITATI DI QUARTIERE possono essere consultati dagli organi comunali sulle problematiche concernenti il rispettivo quartiere nonché consultati per la formulazione di proposte in occasione dell'adozione dei vari strumenti di programmazione.
- 3. I COMITATI DI QUARTIERE, nel rispetto della propria autonomia statutaria, rinnovano le proprie cariche elettive, mediante elezioni, almeno ogni 5 (cinque) anni.

#### Art. 7 (MODIFICATO) INIZIATIVE- PETIZIONI E PROPOSTE

Il COMITATO DI QUARTIERE può rivolgere per iscritto al Comune, istanze, petizioni, proposte su specifiche problematiche riguardanti il quartiere stesso. Tali atti sono ammissibili purché siano sottoscritti dalla maggioranza dei componenti del consiglio direttivo e dovranno essere indirizzati al Sindaco e all'Assessore competente che avrà 10 giorni di tempo dal ricevimento della richiesta per rispondere e chiarire come intende operare l'Amministrazione Comunale.

# Art. 8 (MODIFICATO) REFERENTE COMUNALE

Il Sindaco nomina un referente comunale tra i consiglieri comunali che curi, <u>su</u> <u>sua indicazione</u>, i rapporti tra i Comitati di Quartiere, la Consulta dei comitati di quartiere e l'Amministrazione Comunale.

#### CAP. IV (MODIFICATO) - CONSULTA DEI COMITATI DI QUARTIERE

# Art. 9 (MODIFICATO) DEFINIZIONE E COMPITI

- Contestualmente all'istituzione dell'Albo Comunale dei Comitati di Quartiere, viene costituita la CONSULTA DEI COMITATI DI QUARTIERE per il coordinamento generale di tutti i comitati di quartiere riconosciuti;
- 2. La Consulta è un organismo consultivo e propositivo che favorisce la comunicazione e la collaborazione dei quartieri tra di loro e tra i quartieri e l'Amministrazione Comunale.
- 3. La Consulta esercita le seguenti funzioni:

- a. Sottopone all'Amministrazione proposte di carattere culturale ed informativo sui temi della convivenza e dell'inclusione;
- b. Avanza proposte e interventi per migliorare la qualità e la funzionalità dei servizi nel quartiere;
- c. Propone all'amministrazione il compimento di opere di urbanizzazione e di decoro urbano
- d. Controlla la qualità degli interventi richiesti all'Amministrazione e dalla stessa posti in essere;
- e. Collabora, su richiesta dell'amministrazione, a tavoli che abbiano interesse diretto del quartiere.
- f. Può farsi promotrice anche con il patrocinio gratuito del Comune, di iniziative e manifestazioni di interesse generale volte a diffondere o a promuovere la conoscenza delle varie realtà locali nonché l'immagine dei singoli quartieri o dell'intero territorio comunale;
- g. Può essere convocata e consultata dagli organi amministrativi in merito a problematiche di interesse generale.

### Art. 10 (MODIFICATO) COMPOSIZIONE

- La Consulta dei Comitati di Quartiere è costituita dai Presidenti dei Comitati di Quartiere e da un secondo membro per ciascun comitato. Essa elegge al suo interno un Coordinatore, in quanto persona di riconosciuta e specchiata condotta morale.
- 2. E' membro della Consulta il Sindaco che indice le elezioni e il Consigliere delegato quale referente Comunale che si astengono dalla votazione sul coordinatore. Ai lavori della Consulta, qualora necessario e per le materie di propria competenza, possono essere chiamati a partecipare gli Assessori, i Dirigenti Comunali o funzionari dagli stessi delegati.

# Art. 11 (MODIFICATO) IL COORDINATORE

- 1. Il coordinatore eletto così come previsto all'art. 10, comma 1, dura in carica 2 anni e può essere rieletto.
- 2. Il coordinatore può essere revocato su proposta di almeno 1/3 dei componenti della consulta. La revoca del coordinatore è efficace se è votata a maggioranza assoluta di tutti i membri (50% dei membri della consulta + 1).
- 3. Il coordinatore può essere altresì revocato dal Sindaco in caso di gravi inadempimenti nello svolgimento del ruolo, che convoca nuove elezioni entro 10 (dieci) giorni.

### Art. 12 (MODIFICATO) FUNZIONAMENTO

Per il funzionamento della consulta dei comitati di quartiere saranno altresì eletti un Vice coordinatore, un Segretario ed un Tesoriere che assisteranno ed in caso sostituiranno il coordinatore eletto.

- Art. 13 (ABROGATO)
- Art. 14 (ABROGATO)
- Art. 15 (ABROGATO)
- Art. 16 (ABROGATO)
- Art. 17 (ABROGATO)
- Art. 18 (ABROGATO)
- Art. 19 (ABROGATO)
- Art. 20 (ABROGATO)
- Art. 21 (ABROGATO)